



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)  
E TUTELA DEL SEGNALANTE**

Rev.04 del 14/07/2023

Pagina 1 di 18

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E  
TUTELA DEL SEGNALANTE**



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)  
E TUTELA DEL SEGNALANTE**

Rev.04 del 14/07/2023

Pagina 2 di 18

### **Elenco delle abbreviazioni**

**ANAC:** Autorità Nazionale AntiCorruzione, ovvero l'autorità che si occupa della prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate.

**RPCT:** Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

**OdV:** Organismo di Vigilanza, ovvero l'organismo di BrianzAcque S.r.l. dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo cui spettano i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (come di seguito definito) e di curarne l'aggiornamento.

**Modello:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di BrianzAcque S.r.l. al fine di prevenire la commissione di illeciti da parte di soggetti funzionalmente legati alla Società nel suo interesse o a suo vantaggio.

**PTPCT:** Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ovvero il documento proposto dal RPCT approvato dal Consiglio di Amministrazione di BrianzAcque finalizzato a prevenire gli episodi di corruzione e disciplinare gli adempimenti in materia di trasparenza..

**Società:** BrianzAcque S.r.l.

**TI - IT:** Transparency International Italia, ovvero la più grande organizzazione a livello globale che si occupa di prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi.

**WB:** Whistleblowing, ovvero lo strumento per mezzo del quale è possibile segnalare una presunta condotta illecita commessa da altri soggetti all'interno della stessa. La segnalazione (cd. Whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il Whistleblower (segnalante) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

### **IL QUADRO DI RIFERIMENTO**

Legge n. 179/2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, che disciplina la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Linee Guida Anac in materia – Delibera n. 311 del 12/7/2023

D.Lgs 24/2023 "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)  
E TUTELA DEL SEGNALANTE**

Rev.04 del 14/07/2023

Pagina 3 di 18

**INDICE**

1.	OBIETTIVI.....	4
2.	DESTINATARI – SOGGETTI SEGNALANTI .....	4
3.	RUOLI ORGANIZZATIVI e PRINCIPI GENERALI.....	4
4.	CANALI DI SEGNALAZIONI.....	6
5.	DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DELLE SEGNALAZIONI .....	7
6.	TUTELE .....	8
7.	MODALITA' OPERATIVE .....	11
8.	ARCHIVIAZIONE, MONITORAGGIO, AZIONI CORRETTIVE.....	14
9.	ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	14
10.	ADOZIONE, DIFFUSIONE E RECEPIMENTO .....	14
	ALLEGATO 1: MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE.....	15
	DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 REG. UE 2016/679 - GDPR – “ <i>Informativa sul trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni di illeciti</i> ” .....	17



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)  
E TUTELA DEL SEGNALANTE**

Rev.04 del 14/07/2023

Pagina 4 di 18

## **1. OBIETTIVI**

Il presente documento regola il processo di ricezione, analisi, valutazione e trattamento delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e si inserisce nel campo delle attività di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT.

L'obiettivo perseguito è fornire al segnalante le indicazioni operative, le modalità di trasmissione delle segnalazioni, e le forme di tutela poste in essere dalla società nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento.

## **2. DESTINATARI – SOGGETTI SEGNALANTI**

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano ai :

- tutti i dipendenti di Brianzacque, compresi i volontari, e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- collaboratori e consulenti della Società a qualsiasi titolo;
- lavoratori e collaboratori di soggetti fornitori di beni o servizi in favore della Società;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza;

La tutela delle persone segnalanti sopra individuate si applica anche qualora il rapporto giuridico con la Società non si è ancora perfezionato o successivamente allo scioglimento (se le informazioni sono state acquisite in fase precontrattuale o nel corso del rapporto), nel periodo di prova .

Le misure di tutela si applicano anche ai:

- facilitatori cioè a coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica o Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano

## **3. RUOLI ORGANIZZATIVI e PRINCIPI GENERALI**

### **• Il ruolo del RPCT:**

il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella Legge n. 190/2012 affida al RPCT il compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. ed è dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti al fine di predisporre adeguate misure volte a rafforzare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il RPCT è individuato quale primo destinatario delle segnalazioni, qualunque sia l'oggetto della segnalazione, nonché soggetto competente a svolgere la preliminare istruttoria in ordine ai fatti segnalati. Ferma restando l'autonomia di azione e l'indipendenza di giudizio dell'OdV, il RPCT

assicura il coordinamento con le attività condotte e quelle svolte dallo stesso OdV informandolo tempestivamente delle segnalazioni pervenute e potenzialmente rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

La segnalazione indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza o ad ANAC non sostituisce quella all'Autorità Giudiziaria.

**• Il ruolo dell'OdV:**

ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, BrianzAcque ha adottato un proprio Codice Etico e un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato con il PTPCT e ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza con funzione e compiti previsti dalla stessa norma .

Alla luce della forte integrazione tra “sistema 231” e Piano di Prevenzione della Corruzione sono fondamentali il coordinamento e la collaborazione tra OdV e RPCT.

Qualora dunque il RPCT effettua una prima valutazione sommaria della segnalazione ne verifica l'eventuale rilevanza sul piano 231 ne informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza anche in relazione alla successiva istruttoria ed esito.

**• Il ruolo del Team Segnalazioni**

Il RPCT può avvalersi di un apposito “Team” per svolgere l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni con competenze multidisciplinari .

I componenti del “Team Segnalazioni” sono nominati, su richiesta del RPCT, con atto del Legale Rappresentante .

A tutela delle esigenze di massima protezione del segnalante e del segnalato, il RPCT **non condividerà con il Team segnalazione alcun dato personale** ma solo gli esiti delle verifiche condotte e/o estratti accuratamente anonimizzati. Il solo soggetto abilitato ad accedere, nei casi consentiti dalla normativa, all'identità del segnalante è il RPCT. Cautele e misure di protezione identiche a quelle previste per il segnalante dovranno essere altresì garantite per l'eventuale soggetto “facilitatore”, (la persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo).

Qualora la segnalazione riguardi una condotta attribuita al RPCT, la stessa dovrà essere inviata direttamente all'ANAC, secondo le procedure predisposte dall'Autorità medesima nel sito istituzionale di ANAC cliccando l'apposito link e seguendo le indicazioni riportate nel sito medesimo.

**• Garanzia di riservatezza e anonimato:**

Tutte le persone di BrianzAcque che ricevano una segnalazione e/o che siano coinvolte, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione della stessa, sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei segnalanti (fatti salvi i casi di disciplinati diversamente dalle norme in vigore), affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni disciplinato nel presente documento normativo.

La comunicazione di tali informazioni da parte del RPCT se strettamente necessaria ai fini dell'istruzione e trattazione della segnalazione, è consentita nei confronti dei seguenti soggetti, ferma l'anonimizzazione dei dati personali:

- a) Organismo di Vigilanza;
- b) Eventuale Team Segnalazioni (interno e/o esternalizzato nominato dal Legale

Rappresentante) incaricato di svolgere l'attività di esame e valutazione dei fatti oggetto di segnalazioni;

- c) Posizioni apicali delle Aree di attività interessate dalla segnalazione;
- d) Posizioni organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione

**e) Trattamento dei dati personali:**

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D Lgs, n.196/2003.

I dati personali non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La tutela dei dati personali è assicurata alla persona segnalante e agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo al titolare del trattamento laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento. La responsabilità ricade in capo al responsabile del trattamento nel caso in cui la suddetta violazione è commessa da persone autorizzate da quest'ultimo.

#### **4. CANALI DI SEGNALAZIONE**

Sono previsti 4 canali distinti di segnalazioni tutti garantiti da regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni

**1) Canale interno:** quello attivato da BriantAcque, di seguito descritto e da considerarsi via prioritaria con lo scopo di incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi, innanzitutto, ai canali interni della società di appartenenza per una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni

**2) Canale esterno:** quello istituito da ANAC e disciplinato sul proprio sito internet .

Ferma restando la preferenza per il canale interno - come chiarito sopra - il decreto ha previsto la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. ANAC .

L'accesso al canale esterno è consentito **solo** se:

- Non è stato attivato o non è conforme il canale di segnalazione interna;
- Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

**3) Divulgazione pubblica :** una modalità di segnalazione dove le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone la segnalazione è resa di pubblico dominio. E' attivabile se:

- ad una segnalazione interna non evasa nei termini è seguita una esterna ad Anac senza riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
- ad una segnalazione esterna diretta ad ANAC non è seguito riscontro al segnalante in merito alle

misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione in termini ragionevoli;

- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione solo esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito

4) **Denuncia all'autorità** giudiziaria o contabile per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Qualora il segnalante rivesta il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, anche se la segnalazione è già avvenuta con il canale interno od esterno, **è tenuto a denunciare** i fatti penalmente rilevanti e di danno erariale alla competente autorità giudiziaria.

Si segnala che poiché l'obbligo di denuncia riguarda soltanto reati e pertanto questo canale ha un ambito di applicazione più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

## 5. DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DELLE SEGNALAZIONI

Il termine segnalazione definisce qualsiasi comunicazione scritta od orale ricevuta da BriantAcque nel canale di segnalazione interno, in ordine a violazioni come sotto definite.

### 5.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o della società, compresa la commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, e dunque:

Violazioni di disposizioni normative nazionali:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del Modello 231, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Violazioni di disposizioni normative europee:

- illeciti che rientrano in ambito di applicazione degli atti dell'UE e riguardanti i settori: appalti pubblici; servizi prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e antiterrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6)

La segnalazione può riguardare anche condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate; attività illecite non ancora compiute ma che è ragionevole possano verificarsi; fondati sospetti.

La violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità, Tuttavia le irregolarità possono costituire "elementi concreti" da far ritenere la commissione di una violazione previste dalla normativa, ed in questo caso la segnalazione può essere effettuata

Lw segnalazione deve essere finalizzata alla salvaguardia dell'integrità della Società; pertanto non può riguardare:

- la soddisfazione di esigenze individuali del segnalante, riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro;
- fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di intervento della Società;

In ogni caso, considerato lo spirito della norma non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, egli ritenga altamente probabile e/o fondato che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

Qualora il segnalante sia portatore di un interesse personale connesso all'oggetto della segnalazione dovrà dichiarare fin da subito quale esso sia. Tale dichiarazione non esclude dalla tutela prevista dalla legge la segnalazione

## 5.2 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, nella segnalazione devono essere chiari i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Si precisa che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità di seguito precisate, verranno comunque esaminate per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato; in questi casi la segnalazione verrà comunque conservata con modalità ordinarie e i criteri generali di conservazione degli atti rendendo possibile rintracciarle. Naturalmente in caso di segnalazione anonima la tutela per il segnalante prevista dalla normativa potrà essere applicata solo successivamente in caso di disvelata identità .

## 6. TUTELE

Nei confronti del segnalante ai sensi della norma vigente sono garantiti tre livelli di tutela:

- **A) tutela della riservatezza dell'identità del segnalante**, in generale e nello specifico, da parte di chi riceve e/o gestisce la segnalazione. A tal fine si adottano le seguenti misure:
- **B) tutela del segnalante verso eventuali misure ritorsive** eventualmente adottate dalla Società a causa della segnalazione effettuata;
- **C) Le limitazioni della responsabilità** (che esclude l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 cp), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 cp), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 cp) in caso di segnalazioni)



### 6.1 A) TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

- L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
- Nell'ambito del procedimento penale o contabile, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dalla legge
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa

Nei seguenti casi, **previa comunicazione scritta** delle ragioni e **consenso espresso del segnalante**, l'identità del segnalante può essere rivelata:

- se nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è contestato l'addebito disciplinare
- se nell'ambito del procedimento di segnalazione interno od esterno, è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta .

La segnalazione e la documentazione allegata è **sottratta al diritto di accesso** previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 nonché dagli artt. 5 e ss del dlgs 33/2013. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti

### 6.2 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO O DI ALTRE PERSONE COINVOLTE

- E' prevista espressamente che la tutela dell'identità sia garantita anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

La persona segnalata, a tutela del suo diritto di difesa, può essere sentita, dietro sua richiesta (art. 12, co. 9 d.lgs. 24/2023).

Non è però riconosciuto al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

- E' garantito il diritto alla riservatezza , al fine di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative senza l'accertamento delle responsabilità:
- al facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i

diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati per non recare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

### **6.3 B) DIVIETO DI RITORSIONE**

Il segnalante e le figure indicate all'art 3 DLgs 24/2023 sono tutelate da ogni misura ritorsiva eventualmente adottata, tentata o minacciata dalla Società a causa della segnalazione effettuata.

In particolare a titolo esemplificativo sono considerate ritorsioni:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC nelle modalità e secondo i canali a ciò preposti previsti dalla stessa Autorità alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Qualora il segnalante dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova è a carico di colui che ha posto in essere la presunta ritorsione

Di un'eventuale ritorsione il segnalante può altresì darne successiva notizia circostanziata al RPCT che valuta tempestivamente la sussistenza degli elementi e ne informa il Legale Rappresentante.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare

#### **6.4 C) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'**

Fra le tutele riconosciute è prevista anche la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

In particolare ci si riferisce a:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

La limitazione di responsabilità: opera solo se

- al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione
- la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs 24/2023

Quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

#### **7. MODALITA' OPERATIVE – Canale interno**

Il soggetto destinatario individuato è il RPCT. Qualora la segnalazione dovesse avere esclusivo rilievo ai sensi del D. Lgs. 231/01, sarà responsabilità del RPCT trasmettere la segnalazione all'Organismo di Vigilanza per le opportune valutazioni.

Le segnalazioni interne inviate ad un soggetto diverso dal RPCT devono essere immediatamente, e comunque entro 7 giorni dal ricevimento, trasmesse al RPCT, dandone contestuale notizia alla persona segnalante e adottando tutte le cautele del caso per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione

Nel caso in cui le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dal RPCT, quest'ultimo si trova in posizione di conflitto di interessi. In tali ipotesi, così come nel caso di inerzia del RPCT, la segnalazione dovrà essere inviata ad ANAC .

BriancAcque ha attivato, un canale prioritario di whistleblowing adottando una piattaforma informatica sicura e agevole con le seguenti caratteristiche:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, la segnalazione sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal RPCT che la gestirà mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;

- il segnalante con l'invio riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, Tablet, Smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

La piattaforma è disponibile collegandosi al sito aziendale nella Sezione Società Trasparente al link:

<https://www.brianzacque.it/it/segnalazioni-condotte-illecitewhistleblowing>

o attraverso la intranet aziendale al link:

<https://intranet.brianzacque.it/sites/wb/SitePages/Pagina%20iniziale.aspx>

Qualora non si intenda effettuare la segnalazione con l'utilizzo della piattaforma telematica, è possibile effettuare una **segnalazione cartacea** utilizzando l'apposito modello allegato al presente documento (Allegato 1: "MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE"). Tale modulo potrà essere inviato dal segnalante mediante i seguenti canali:

- posta ordinaria (indirizzo: BrianzAcque Srl – Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza – Viale E. Fermi, 105 – 20900 Monza (MB)) o tramite posta interna. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse : la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al RPCT". La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata;
- in forma orale su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. In tal caso, della dichiarazione verrà redatto un processo verbale, da sottoscrivere da parte del segnalante previo consenso.

Il segnalante in questi casi può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione, rivolgendosi al RPCT .

La predisposizione ed il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione, è garantita dal RPCT.

Le attività del processo di gestione delle segnalazioni sono di seguito descritte.

### **7.1 RICEZIONE**

Il RPCT a seguito della ricezione di una segnalazione, informerà il segnalante entro 7 giorni dell'avvenuta presa in carico della problematica segnalata;

### **7.2 ISTRUTTORIA PRELIMINARE**

Il RPCT, entro 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, svolge una prima sommaria istruttoria analizzando la segnalazione per verificarne l'ammissibilità e la provenienza (dipendente della società o terzo. )

Nel caso in cui verifichi l'eventuale rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e si coordina con lo stesso per la gestione della segnalazione. Se la segnalazione ha esclusivo rilievo 231, anche l'OdV seguirà la procedura

indicata in quanto applicabile. In tali casi l'OdV si avvarrà del supporto del RPCT per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma informatica e per tutte quelle attività che consentono l'identificazione del segnalante.

Se ritenuto opportuno o necessario ,il RPCT richiede la costituzione del Team Segnalazione (v. punto 3).

Per circostanziare la segnalazione il RPCT può richiedere chiarimenti al segnalante e avvalersi della collaborazione delle competenti strutture aziendali mantenendo il massimo riserbo sulla segnalazione.

Nei casi in cui all'esito della fase preliminare la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata , l' RPCT procederà all'archiviazione motivandola e ne darà comunicazione al segnalante

### **7.3 ACCERTAMENTO**

Nel caso in cui non ricorrano i casi di archiviazione il RPCT e/o l'OdV e/o il Team Segnalazioni procedono ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche con il coinvolgimento di soggetti terzi (interni o esterni) senza riferimento alcuno alla identità del segnalante e mantenendo il riserbo sulla segnalazione ricevuta

In questa fase il RPCT e/o l'OdV e/o il Team Segnalazioni possono :

- richiedere notizie informazioni, atti e documenti ad altri uffici e soggetti aziendali o a soggetti terzi coinvolti
- ascoltare il segnalante
- ascoltare il presunto autore della violazione

Nella fase di accertamento il RPCT valuta anche l'eventuale attivazione di un intervento esterno di audit dandone informativa e richiesta al Legale Rappresentante.

Il RPCT e/o l'OdV (sempre tramite il RPCT) deve informare il segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria,

Il RPCT e/o l'OdV non sono tenuti ad accertare i fatti le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione

### **7.4 CONCLUSIONE**

Entro un termine massimo di **3 mesi** dalla data di comunicazione dell'avviso di ricevimento della segnalazione, o in mancanza di tale avviso entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione il RPCT conclude il procedimento, provvedendo alternativamente: o con l'archiviazione o con l'accertamento della fondatezza.

**a)** In caso di archiviazione, la decisione deve essere adeguatamente motivata e conservata per il tempo previsto dalla informativa sul trattamento dei dati personali..

**b)** In caso di accertamento della fondatezza della segnalazione, il RPCT (e il Team Segnalazioni) e/o l'OdV redigono una relazione sull'istruttoria condotta e i profili di illiceità riscontrati evidenziando che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza e omettendo ogni indicazione che possa far risalire all'identità del segnalante .

La relazione viene inviata al Legale Rappresentante, al Presidente del Collegio Sindacale,

all'Organismo di Vigilanza.

RPCT e/o ODV e/valutano l'eventuale:

- inoltre all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'Anac, per i profili di rispettiva competenza;

Il RPCT e/o l'OdV infine danno riscontro al segnalante circa la segnalazione. Per riscontro deve intendersi : la comunicazione dell'archiviazione, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente delle relative risultanze, i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

## **8. ARCHIVIAZIONE, MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE**

Il RPCT garantisce la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici con i più elevati standard di sicurezza e/o riservatezza. Il tempo di conservazione è fissato in **5** salvo la necessità di conservarli per un tempo maggiore fino all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione.

Qualora, dalle fasi dell'istruttoria, emergano criticità nei processi interni il RPCT e/o l'OdV propongono le variazioni opportune al PTPCT e al MOGC e segnalando ai vari uffici la predisposizione dell'adeguamento delle procedure aziendali e gli eventuali interventi organizzativi necessari

## **9. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Sono disciplinarmente sanzionate le ritorsioni, le ipotesi in cui la segnalazione sia stata ostacolata o sia stato tentato di ostacolarla, la violazione dell'obbligo di riservatezza, la mancanza di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute, le segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo scopo di diffamare e/o calunniare il denunciato o altri soggetti.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente Regolamento e, in generale, dal d.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, co. 4, del Codice Civile.

Il R.P.C.T. rende conto nella Relazione Annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 s.m.i., con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Si rinvia al d.lgs. 24/2023 per quanto non espressamente previsto.

## **10. ADOZIONE, DIFFUSIONE E RECEPIMENTO**

Il presente documento è formalmente approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione di BrianzAcque e viene diffuso, attraverso la intranet aziendale e il sito internet della società – sez. Trasparenza a tutti i dipendenti e i terzi.



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)  
E TUTELA DEL SEGNALANTE**

Rev.04 del 14/07/2023

Pagina 15 di 18

**ALLEGATO 1: MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE**

**Dati del segnalante:**

Nome e Cognome del segnalante	
Qualifica servizio attuale	
Ufficio e incarico attuale	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato	
Ufficio e incarico all'epoca del fatto	
Telefono	
Email	

**Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:**

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti	
---	--

**Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita (dati obbligatori):**

Periodo/data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)	



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)  
E TUTELA DEL SEGNALANTE**

Rev.04 del 14/07/2023

Pagina 16 di 18

Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto: Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti	
Area/settore/ufficio a cui può essere riferito il fatto	

**Descrizione del fatto:**

La condotta è illecita perché:

*Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000.*

**Revisione approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Brianzacque Srl in data .....**





**DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 e 14 REG. UE 2016/679 - GDPR –  
"Informativa sul trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni di illeciti"**

**1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO**, ai sensi degli art. 4 e 24 del GDPR, è Brianzacque Srl con sede legale in Viale Enrico Fermi, 105, 20900 Monza (MB), Italia, nella persona del legale rappresentante pro-tempore. L'email di contatto del titolare è [privacy@brianzacque.it](mailto:privacy@brianzacque.it)

**2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer)** è individuato ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679. L'email di contatto del DPO è [dpo@brianzacque.it](mailto:dpo@brianzacque.it)

**3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati personali saranno trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per la seguente finalità:

- a) gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ;

**BASE GIURIDICA:**

**Finalità a)** necessità per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR) in applicazione del D.Lgs. n. 24/2023

**Dati oggetto di trattamento:** i dati trattati sono quelli relativi alle segnalazioni effettuate e possono includere sia dati del segnalante che di soggetti terzi (segnalati):

-dati comuni identificativi e di contatto, dati inerenti l'attività lavorativa, altre informazioni fornite dal segnalante.

La fonte da cui hanno origine i dati personali dei segnalati è la segnalazione effettuata dal soggetto segnalante (art 3 c. 3 e 4 del D.Lgs 24/2023) e da altri soggetti durante la gestione della segnalazione.

**4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO.**

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. Nel rispetto della normativa vigente i dati saranno conservati per cinque anni dalla segnalazione. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Brianzacque; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

Brianzacque non adotta un processo decisionale automatizzato

**5. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO**

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità a) . L' eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per Brianzacque a dar corso all' effettivo riconoscimento delle tutele previste dalla normativa in materia e segnatamente dal D.Lgs. n. 24/23 ( assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, e degli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 5).

Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria indicata dal D.Lgs. n. 24/23.

**6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE**

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di Titolare autonomo o Responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)  
E TUTELA DEL SEGNALANTE**

Rev.04 del 14/07/2023

Pagina 18 di 18

sopra elencate al punto 3. I dati saranno comunicati a:

- soggetti che forniscono servizi per la gestione della piattaforma di Whistleblowing adottata dal Titolare del trattamento;
- autorità giudiziaria e altre autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici
- persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

I dati non saranno diffusi.

#### **7. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRASEE**

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in Paesi Extra SEE.

#### **8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15 e s.s. GDPR, all'indirizzo e-mail [dpoprivacy@brianzacque.it](mailto:dpoprivacy@brianzacque.it)

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo, (Garante Privacy <https://www.garanteprivacy.it/>), o di adire le opportune sedi giudiziarie.

##### PER IL SEGNALANTE

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18). Il titolare del trattamento comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. Nei casi previsti ha il diritto alla portabilità dei suoi dati (art. 20) e, in tal caso, Le verranno forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico. Nei casi in cui la base giuridica sia il consenso, ha il diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Si fa presente che, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, il Titolare del trattamento è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante: l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione fatto salvo il diritto di difesa del segnalato e ove lo prescriva la legge.

##### PER IL SEGNALATO

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere la rettifica (art. 16) e l'accesso ai Suoi dati personali (art. 15). Tali diritti non possono essere esercitati qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (art. 2-undecies D.lgs. 196/2003, così come modificato dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 24/2023).

*data di aggiornamento: 14/07/2023 \*\*\**